



# COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 20/12/2020

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE STABILIZZAZIONE LAVORATORI  
CONTRATTUALIZZATI LSU / LPU ANNO 2020**

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata come di seguito:

N.	Cognome Nome	Carica	Presenza
1	ALESSIO ALDO	Sindaco	SI
2	ROMANO VALERIO	Vice Sindaco	SI
3	GUERRISI FRANCESCA	Assessore	SI
4	MOLITERNO CARMEN	Assessore	SI
5	ITALIANO ROCCO	Assessore	SI

Presenti N. 5, assenti N. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale *DOTT.SSA MARIA ALATI*

Il Sindaco assume la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ;

### LA GIUNTA COMUNALE

**- Vista la proposta di deliberazione n. 185 del 14/12/2020 ( SETTORE I - AFFARI GENERALI ) che così recita:**

**Visto** che il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 165/2001, individua in capo alla Giunta comunale le competenze in materia di programmazione del personale e di organizzazione delle dotazioni organiche;

**Visti:** l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017 e l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

#### **Constatato che:**

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato e pubblicato in data 27 luglio 2018 le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA.;
- le dette Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

**Visti:**

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

- l'art. 91 D.Lgs. n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**Considerato** che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente;

**Preso atto** che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

**Evidenziato** che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**Visto** l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013).

**Considerato** che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: “In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

**Visto** il testo dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: “5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”

**Ravvisata** la necessità di approvare un piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i nuovi vincoli in materia di spese per il personale e, in generale, con il quadro normativo vigente, al fine anche di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori contrattualizzati ex LPU/LSU;

**Visto:**

- che il Comune di Gioia Tauro con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 29-06-2017, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 17-07-2019 il bilancio stabilmente riequilibrato è stato approvato;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30-10-2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 09-12-2020 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2018;
- Che con Deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 23-11-2020 è stato approvato il Bilancio

- consolidato dell'esercizio 2019;
- Che risulta certificato il pareggio di bilancio per l'anno 2019 e che si prevede analogo risultato per il 2020;
- Che tutti i bilanci e i relativi risultati sono stati regolarmente trasmessi al MEF e alla BDAP;
- Che con Deliberazione Giunta Comunale n. 149 del 11-11-2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi per il triennio 2020-2022;
- Che il Comune ha attivato e assicura la regolare tenuta della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27 d.l. 66/2014;
- Che è sempre stato rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 15/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2020-2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 11/11/2020 esecutiva ai sensi di legge, c'è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle Performance;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.151 del 11/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle eccedenze;

**Vista** la Circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che, nel fornire indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, specifica al punto 3.2.1:

L'articolo 20, comma 1, consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possiede tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione: all'atto dell'avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere più in servizio; rileva, tuttavia, la previsione del comma 12 dell'articolo, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017); tale ultimo criterio, ferma restando la prevalenza dell'effettivo fabbisogno definito nella programmazione, è prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall'amministrazione per definire l'ordine di assunzione a tempo indeterminato; i criteri scelti suppliranno anche per l'ordine da attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017;
- b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge 3 - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione.

**Richiamato** l'art. 1, commi 446 e ssgg., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in tema di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che stabiliscono:

“446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;

c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;

e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;

h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 447) Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale «mobilita.gov.it» di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446) rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019. 448) Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa, sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei lavoratori

socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. 449) E' fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito dall'ANPAL Servizi Spa. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446) provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.”

**Vista** la circolare n. 1 del 11/01/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ad oggetto: “Incentivi statali alla stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili - Applicazione art. 1, commi 446-449 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) Chiarimenti”) la quale ha disposto che “le disposizioni di cui ai commi 447 e 448 cit. si applicheranno alle assunzioni a tempo indeterminato dei LLSUU ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81- ancorchè incentivate con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione effettuate sulla base di programmi, bandi, avvisi pubblici etc., emessi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, i quali, a loro volta, ovviamente, dovranno uniformarsi alle suddette disposizioni di legge”;

**Rilevato** tuttavia che, con successiva circolare n. 15/2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a parziale modifica della precedente circolare n. 1/2019, ha precisato che “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446-448 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), nelle more delle relative disposizioni di attuazione, non si applicano al reclutamento a tempo indeterminato dei Lavoratori Socialmente Utili ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso pubbliche amministrazioni già finanziato con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione - ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - anche se effettuato sulla base di programmi, avvisi, bandi etc. emessi successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme”;

**Preso atto** che è stato pubblicato in [Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 96 dell'11 dicembre 2020](#), l'[avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili](#) di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del D.P.C.M. recante riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019) e che possono candidarsi esclusivamente i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del D.P.C.M. recante riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 296/2006 utilizzati dall'amministrazione, che adotta l'avviso pubblico di selezione ai sensi del Bando Ripam, che hanno la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata.

**Constatato** che per i Lavoratori LPU, non essendo state emanate le procedure di reclutamento pertanto le procedure di reclutamento saranno avviate ai sensi della previgente normativa ;

**Atteso**, infine, che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha introdotto misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità stabilendo che le amministrazioni pubbliche utilizzatrici possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse a tale scopo destinate dalla stessa legge;

#### **Visti a tal proposito:**

1. il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, in particolare l'art. 4, commi 6 e 8;
2. la circolare n. 5 del 21/11/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente indirizzi volti a favorire il superamento del precariato;
3. la L.R. Regione Calabria n. 1 del 13 gennaio 2014 di recepimento degli indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D. L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare il comma 1 dell'art. 1 che disciplina l'istituzione dell'elenco regionale dei lavoratori LSU/LPU;
4. il Decreto Dirigenziale n.10389 del 25/09/2018 di “Approvazione della Graduatoria Definitiva dei

LSU/LPU, ai sensi della Legge Regionale n.1/2014;

5. la Legge n. 147/2013, in particolare l'art. 1, commi 207-213, che ha previsto, per le qualifiche di cui all'art. 16 della Legge 56/1987 (nello specifico A e B) l'assunzione a tempo indeterminato anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali nel rispetto, comunque dei limiti di spesa del personale;
6. il Decreto Interministeriale dell'8 ottobre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante modalità e criteri di assegnazione delle risorse per l'attuazione delle procedure di stabilizzazione, con contratto di lavoro a tempo determinato dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità degli enti pubblici della Regione Calabria;
7. il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75, che intervenendo nell'ambito della disciplina finalizzata al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, all'art. 20 comma 14 ha previsto il ricorso alle assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'art. n. 209, n. 211 e n. 212, della legge 147/2013, anche nel triennio 2018/2020;
8. la circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato, ed in particolare il paragrafo 3.2.10. (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) nel quale si precisa che l'articolo 20, comma 14, del citato D.Lgs. n. 75/2017 è intervenuto "posticipando al 31 dicembre 2020 il termine finale del 31 dicembre 2018 entro il quale, in base al combinato disposto dell'articolo 4, comma 8, del d.l. 101/2013 e dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è possibile definire i processi di stabilizzazione"
9. la circolare n. 5550/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente indicazioni operative in materia di contributo per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di cui all'art. 1, comma 497, della legge 160/2019;

**Dato atto** che ai fini dell'applicazione delle norme sopra richiamate, tutto il personale precario in servizio presso l'Ente risulta essere ex LSU/LPU avviato al lavoro da circa venti anni e contrattualizzato a far data dal 1° gennaio 2015 e che, pertanto risulta verificato per tutti il possesso dei requisiti previsti:

- a) In servizio presso l'Ente anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato;
- b) Le assunzioni a tempo determinato sono state possibili in virtù del fatto che detto personale è stato in origine selezionato, secondo la normativa di legge vigente, dal Centro per l'Impiego;
- c) Oltre tre anni di servizio maturati al 31 dicembre 2017, anche con diverse tipologie di contratto flessibile;

**Dato atto**, ancora, che la citata circolare 3/2017 detta indirizzi e chiarimenti in ordine alle risorse finanziarie utilizzabili per le stabilizzazioni:

1. utilizzo, in deroga all'ordinario regime delle assunzioni e per finalità volte esclusivamente al superamento del precariato, le risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017: tale tipologia di risorsa, per la quota a carico del bilancio comunale non risulta disponibile in quanto utilizzate ordinariamente per altri scopi, per la quota trasferita dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Calabria e finalizzata alle spese di contrattualizzazione del personale già LSU/LPU potrebbe essere utilizzata interamente a fronte del previsto consolidamento dei trasferimenti nel tempo che ne assicurerà la sostenibilità a regime;
2. utilizzare le risorse finanziarie ordinariamente previste dal rispettivo regime delle assunzioni con riferimento al triennio 2018-2020, al netto di quelle da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure di reclutamento ordinario a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno;

**Considerato:**

- che la Regione Calabria con propria Legge n. 29 del 24 giugno 2019, ha approvato la storicizzazione delle risorse del precariato storico, stabilendo, a fronte della stabilizzazione, un trasferimento pari a € 13.096,22 annui per ogni lavoratore di pubblica utilità, sino a quiescenza;
- che tale trasferimento copre interamente il costo per la stabilizzazione a tempo indeterminato a tempo parziale per 18 ore (50%);



- che la straordinarietà della predetta stabilizzazione, operata comunque con la finalità esplicitamente dettata dal legislatore di superamento del precariato nella P.A. definitivamente esplicitata con la Legge 160/2019, può realizzarsi in sovrannumero e quindi in deroga al limite numerico e finanziario della dotazione organica rideterminata a seguito del dichiarato dissesto e ad ogni altro vincolo assunzionale previsto dalla vigente normativa;
- che ove non si realizzasse la programmata stabilizzazione predetta verrebbero a mancare anche i presupposti per la proroga della contrattualizzazione a tempo determinato dei lavoratori coinvolti che, dopo oltre un ventennio di attività, si vedrebbero estromessi dal ciclo produttivo con tutte le drammatiche conseguenze per le rispettive famiglie e per tutta la comunità e senza dimenticare le conseguenze per l'Ente e i servizi che vengono erogati grazie all'attività di questi lavoratori;

**Dato atto** che con richiesta prot. 4297 del 12.2.2020, questo Ente ha presentato istanza di accesso ai finanziamenti finalizzati alla stabilizzazione di cui al sopra citato Decreto Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria n. 13412 del 19.11.2018 e successive proroghe;

**Vista** la Circolare Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria n. 292040 del 18.08.2019 con la quale si chiarisce che i finanziamenti Regionali e Ministeriali per la stabilizzazione sono i seguenti:

- Per la stabilizzazione dei LSU il Ministero del Lavoro eroga un contributo annuale pro capite di euro 9.296,22 per 4 anni e la Regione euro 3.800,00 storicizzati;
- Per la stabilizzazione dei LPU la Regione eroga un contributo annuale pro capite di euro 13.096,22 storicizzato;

**Vista** la nota 17.11.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale le Amministrazioni utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presenti nell'allegato 1 venivano invitate ad accedere alla piattaforma [mobilita.gov.it](http://mobilita.gov.it) e compilare il format disponibile entro il 24 novembre 2020 per la ricognizione dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato dei predetti lavoratori socialmente utili;

**Dato atto** che in data 23.11.2020 questo Ente ha compilato il format presente sulla piattaforma [mobilita.gov.it](http://mobilita.gov.it) per la ricognizione dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

**Evidenziate** le esigenze dell'Ente al fine di assicurare i servizi e i compiti di istituto, assicurati negli anni anche attraverso l'impiego delle unità di lavoratori già appartenenti al bacino LSU/LPU e contrattualizzati a tempo determinato dal 2014, in virtù delle disposizioni sopra riepilogate;

**Preso atto** che in data 18/12/2020 i lavoratori di cui all'allegato elenco hanno protocollato richiesta di essere stabilizzati in una categoria inferiore rispetto a quella per la quale avevano sottoscritto i contratti di lavoro a tempo determinato e che la suddetta richiesta è, sicuramente frutto della entrata in vigore della nuova procedura di selezione stabilita con DPCM dell'11.12.2020 pubblicata in gazzetta ufficiale il 12/12/2020 che ha individuato le forme di selezione da svolgersi attraverso una procedura su piattaforma telematica gestita dal RIPAM;

**Ritenuto** dover prendere atto della volontà espressa dai suddetti lavoratori dal momento che la nuova procedura di reclutamento non solo è discriminatoria rispetto alle procedure utilizzate dagli stessi lavoratori stabilizzati durante l'anno 2020 ma, mina la serenità dei lavoratori che da oltre vent'anni prestano servizio nella Pubblica Amministrazione;

**Dato atto** che questo Comune intende pertanto assumere in qualità di soprannumerari con contratto a tempo parziale:

- n. 22 lavoratori contrattualizzati ex LSU ed 1 ex LPU Cat. A a 20 ore settimanali;
- n. 51 lavoratori contrattualizzati ex LSU e 5 ex LPU Cat. B a 20 ore settimanali;
- n. 6 lavoratori contrattualizzati ex LSU Cat. C a 20 ore settimanali;
- n. 1 lavoratore contrattualizzato ex LPU Cat. D a 20 ore settimanali. ;

**Visto** l'art. 4 del DM 17.03.2020 il quale fissa il valore soglia della spesa di personale per il Comune di Gioia Tauro, appartenente alla fascia demografica da 10.000 a 59.999 abitanti, nella misura del 27,0% rispetto



alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati.

**Dato atto** che il valore soglia della spesa di personale per il Comune di Gioia Tauro ammonta ad € 2.516.208,39, pari al 23,00% della media delle entrate correnti rilevate dai rendiconti 2016, 2017 e 2018, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio 2019, come di seguito specificato:

<b>Determinazione del valore soglia (Art. 4, comma 1, D.M. 17/03/2020</b>	
Entrate correnti 2016	€14.300.115,27
Entrate correnti 2017	€14.485.531,18
Entrate correnti 2018	€14.298.259,63
Totale entrate correnti triennio 2016-2018	€43.082.906,07
Media entrate correnti triennio 2016-2018	€14.360.968,69
Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel 2019	€3.687.037,40
Media entrate correnti al netto del FCDE (art. 2, c. 1, lett. b), DM 17.03.2020)	€10.673.931,29
Spesa di personale da rendiconto 2019 (art. 2, c. 1, lett. a), DM 17.03.2020)	€2.516.208,39
Rapporto Spesa di Personale/Entrate correnti (%)	23%

**Atteso:**

Che l'art. 5 del D.M. 17.03.2020 stabilisce che "1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1...";

Che detto incremento per la fascia demografica per i comuni tra i 10.000 e i 59.999 abitanti è stabilito per l'anno 2020 al 9% corrispondente per il Comune di Gioia Tauro a € 239.632,09;

Che l'art. 5 comma 2 del DM 17.03.2020 stabilisce che: "2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.";

**Vista** l'allegata tabella del calcolo dei limiti di spesa per le assunzioni relativi all'anno 2020;

**Tenuto Conto** della situazione finanziaria del Comune che oltre ad essere in dissesto finanziario si trova in gravissime difficoltà legate alla liquidità a causa della bassissima riscossione tributaria che ha portato l'Ente a far ricorso all'anticipazione di liquidità per un ammontare di €15.600.000,00 al fine far fronte al pagamento di crediti certi liquidi ed esigibili;

**Constatato** che la spesa teorica di personale da utilizzare ai fini della programmazione del reclutamento del personale va conciliata con la sostenibilità finanziaria dell'Ente;

**Ritenuto** dover destinare la somma complessiva di €. 197.156,15 quale quota scaturente dalle capacità assunzionali dell'Ente da destinare alla stabilizzazione dei lavoratori contrattualizzati ex LSU/LPU in modo da poterli assumere a tempo indeterminato con un contratto di lavoro dignitoso per lavoratori che da oltre vent'anni sono a servizio della Pubblica Amministrazione

**Dato atto**, pertanto, che per l'anno 2020 il tetto massimo della spesa di personale è pari al valore certificato nel rendiconto dell'anno 2018: € 2.516.208,39;

**Preso atto**, per come attestato dai competenti uffici comunali:

- che la spesa di personale per l'anno 2019 è di €. 1.810.000,00, quindi, inferiore al limite massimo di € 3.685.837,51 (media del triennio 2011/2013);
- che la spesa di personale per l'anno 2020, giusta previsione di bilancio 2020-2022, si prevede in € 1.982.244,38 e, quindi sempre inferiore al limite;

**Richiamato** l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

**Dato atto** che la presente deliberazione è stata sottoposta, con esito favorevole, all'esame dell'organo di revisione economico-finanziaria ai fini dell'accertamento della coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006 nonché in ordine alla compatibilità economico-finanziaria del piano di riduzione del rapporto spesa personale/entrate;

**Vista** la dotazione organica dell'Ente approvata con Delibera della Commissione Straordinaria n.75 del 29/11/2017 approvata dalla Commissione Stabilità e Finanza nella seduta del 19/12/2017;

**Dato atto** che:

- il Comune di Gioia Tauro non ha obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999, atteso che risulta coperta la quota d'obbligo per le diverse categorie;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

**Visto** il Parere del Collegio dell'Organo di Revisione acquisito al prot. n. 53953 del 20.12.2020;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Visto** il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

### **PROPONE**

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- 1. Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il piano delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, in qualità di lavoratori sovranumerari alla dotazione organica, al fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse Statali e Regionali di cui all'art. 1, comma 497 l. 160/2019, mediante stabilizzazione di personale contrattualizzato appartenente al bacino LSU/LPU, allegato al presente atto con lettera B;
- 2. Di prendere atto** della richiesta prot. 4297 del 12.2.2020 di accesso ai finanziamenti finalizzati alla stabilizzazione di cui al Decreto Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria n. 13412 del 19.11.2018 e successive proroghe, per l'assunzione prevista di n. 79 lavoratori ex LSU e n. 7 lavoratori ex LPU mediante stabilizzazione;
- 3. Di dare atto** che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto dell'art. 1, comma 496 e ss della Legge n. 160 del 27/12/2019;
- 4. Di dare atto** che le assunzioni vengono disposte a valere sulle risorse stanziare dall'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della L. 27 dicembre 2006, n. 296, con oneri a carico della Regione Calabria e del Ministero del lavoro;
- 5. Di dare atto** che la somma di €. 197.156,15 occorrente per la stipula dei contratti dei suddetti lavoratori per 20 ore settimanali è a carico delle capacità assunzionali dell'Ente soltanto per la parte eccedente i 13.096,22 €. cadauno, atteso che tale somma è finanziata per ciascun lavoratore con fondi a carico del Ministero del Lavoro e della Regione Calabria;
- 6. Di dare atto:**
  - che il reclutamento dei lavoratori contrattualizzati ex LSU sarà effettuato nel rispetto della procedura di cui alla [Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 96 dell'11 dicembre 2020](#);
  - che il reclutamento dei lavoratori contrattualizzati ex LPU, non essendo state emanate le procedure di reclutamento, saranno avviate ai sensi della previgente normativa;

- che la presente Delibera va trasmessa, ai sensi dell'art. 6-ter, c.5 del D.Lgs 165/2001 e della circolare RGS n. 18/2018, al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 30 giorni dalla sua adozione attraverso l'inserimento sul portale SICO;
7. **Di trasmettere** la presente deliberazione, per la relativa approvazione, alla Commissione Centrale per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali istituita presso il Ministero dell'Interno, ai fini del controllo centrale art. 243 bis del TUEL, per l'approvazione;
8. **Di dichiarare**, stante l'urgenza, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .**

**VISTO:** Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

**Data:** 20/12/2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*f.to ANTONIO PISANO*

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4, D.lgs 267/2000)**

**VISTO:** Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

**Data:** 20/12/2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*f.to DOTT. SALVATORE TILLIECI*

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati favorevolmente espressi i pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei Settori interessati come sopra riportati.**

**CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge**

**Voti Favorevoli 5 Voti Contrari 0 Astenuti 0**

**D E L I B E R A**

- 1. di approvare la suesposta di deliberazione N. 185 del 14/12/2020 ;**
- 2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ad unanimità**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
*f.to ALDO ALESSIO*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to DOTT.SSA MARIA ALATI*

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I**  
*f.to ANTONIO PISANO*

---

**COMUNE DI GIOIA TAURO**  
**UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, unitamente alla nota di pubblicazione, contenente gli estremi di pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

*Gioia Tauro lì, 20/12/2020*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to DOTT.SSA MARIA ALATI*

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
*per uso amministrativo*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I**  
*f.to ANTONIO PISANO*